

TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Seconda civile e crisi d'impresa

IL GIUDICE

nel procedimento unitario n.1035/2025
promosso da

(C.F.) assistita

, con domicilio

eletto in presso i difensori

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.9.2025,
ha emesso il seguente

ORDINANZA

premesso che con ricorso ex art.44 CCII depositato l'11.8.2025, la società

(C.F.), ha proposto domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione entro un termine fissato dal Tribunale;

tenuto conto che il Tribunale con provvedimento del 14.8.2025 ha concesso termine sino al 12.10.2025 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art.40 CCII;

rilevato che la società ricorrente, contestualmente alla richiesta di termine, ha chiesto l'applicazione delle misure protettive previste dagli artt. 54 co. 2 e 55 CCII per il periodo massimo previsto per legge, nonché l'applicazione delle seguenti misure cautelari: *“in via cautelare disporre e/o ordinare (a , ovvero ove occorra anche alle Banche i cui crediti sono garantiti da), la sospensione (ovvero, ove ritenuto, l'interruzione) del procedimento di escussione della garanzia (e l'interruzione dell'istruttoria in corso di svolgimento presso), ove attivato dagli istituti di credito in danno del beneficiario finale della predetta garanzia, , e quindi inibire che esegua il pagamento delle somme garantite in favore delle predette banche in ragione dell'escussione da queste ultime richiesta ed avviata, per il medesimo lasso di tempo indicato nell'alinea precedente, nonché inibire l'instaurazione ovvero la prosecuzione del procedimento di escussione della garanzia , da parte delle banche garantite, ove questo non sia iniziato; ovvero adottare ogni provvedimento cautelare ritenuto di giustizia per conseguire gli obiettivi indicati nella presente istanza, fermi e impregiudicati i diritti delle banche garantite da al termine del periodo di efficacia dell'emanando provvedimento cautelare;*



- sempre in via cautelare e per il medesimo lasso di tempo, ai sensi dell'art. 54, comma 1, C.C.I.A.A., inibire ad Agenzia delle Entrate Riscossione la prosecuzione dell'esecuzione esattoriale già intrapresa e inibire, altresì, il blocco e progressivo accantonamento delle somme presenti nei conti correnti della società ricorrente, nel caso di pignoramento presso terzi?

rilevato che con decreto del 16.8.2025 il Tribunale ha confermato le misure protettive richieste dalla società sino al 12.10.2025 e contestualmente ha fissato per la comparizione delle parti in ordine alle misure cautelari l'udienza del 3.9.2025, concedendo termine al Commissario giudiziale sino all'1.9.2025 per esprimere il proprio parere;

esaminato l'articolato parere reso dal Commissario giudiziale dott. _____ ;

considerato che il debitore che intende avvalersi della tutela cautelare, in pendenza del termine concesso ex art. 44 CCII, non può limitarsi a prospettare in termini del tutto astratti la futura predisposizione di un piano;

osservato che la funzione delle misure cautelari è, infatti, quella di preservare l'integrità del patrimonio e di assicurare l'efficacia della successiva regolazione della crisi, in un equilibrio che necessariamente implica una compressione, seppur temporanea, delle ragioni creditorie. Proprio per tale ragione, il legislatore ha subordinato l'accesso a tali strumenti alla dimostrazione del *fumus boni iuris*, il quale non può prescindere da un minimo di *disclosure* circa i contenuti del progetto di regolazione della crisi. Ne consegue che il debitore, nel momento in cui deposita il ricorso e la contestuale domanda cautelare, deve garantire un livello minimo ma sufficiente di *discovery* mediante il deposito di un progetto – anche embrionale – di piano, tale da consentire al Tribunale e al Commissario giudiziale di apprezzarne, almeno in via sommaria, la coerenza, la plausibilità e la concreta prospettiva di risanamento;

rilevato che un piano del tutto privo di elementi essenziali, come nella specie, in cui sono state riscontrate gravi carenze in ordine alla stima degli asset aziendali, all'analisi di mercato e di settore, alla costruzione dell'attivo nell'ipotesi di risanamento rispetto all'alternativa liquidatoria, alle modalità di soddisfacimento dei creditori, ai dati numerici previsionali, ai KPI sottostanti, nonché all'assenza di *stress test* e di un'adeguata considerazione della crisi del comparto lusso – impedisce ogni valutazione di fattibilità, rende impossibile il raffronto con lo scenario alternativo della liquidazione giudiziale e, in ultima analisi, vanifica la stessa verifica del *fumus boni iuris*;

considerato che la *discovery* minima richiesta non equivale, evidentemente, alla presentazione di un piano definitivo, ma esige la produzione di un progetto sufficientemente articolato da fungere da base di giudizio preliminare sulla serietà e sulla praticabilità del percorso di regolazione della crisi, posto che, in mancanza, la misura cautelare si tradurrebbe in una tutela meramente esplorativa, concessa in assenza di qualsiasi riscontro oggettivo, con un irragionevole sacrificio delle ragioni dei creditori e in contrasto con la funzione sistematica degli strumenti conservativi previsti dal codice della crisi;

condivise le considerazioni del Commissario Giudiziale nel parere reso per cui *“non è possibile fornire un giudizio su un piano idoneo a superare la crisi d'impresa. In sintesi, allo stato mancherebbe un piano finanziario che rappresenti non solo una concreta proposta ai creditori finalizzata alla soluzione della crisi ma anche un giudizio su un soddisfacimento che non sia deteriore e/o conveniente per gli stessi rispetto all'alternativa liquidatoria”*;

per questi motivi, visti gli artt. 54, 55 CCII,

rigetta



la richiesta di concessione delle misure cautelari domandate dalla società
(C.F. _____), con sede in _____, c.f. e p. iva _____,
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante
(c.f. _____).

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Milano, 05/09/2025

Il Giudice
dott.Laura De Simone

